



Le risposte sono formulate dal servizio di assistenza utilizzando la documentazione pubblicata nell'area Supporto del portale RENTRI

Domanda	Risposta
Obblighi per le imprese agricole	Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche: - dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti; - dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti e fino a 50; - dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti incluso anche i soggetti non organizzati in imprese. <u>Registri cronologici di carico e scarico .</u> Gli imprenditori agricoli tengono il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale ai sensi dell'art. 190, comma 1 del D.lgs.152/2006, -dal 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti - dalla data di iscrizione negli altri casi Gli stessi sono obbligati alla trasmissione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Gli imprenditori agricoli che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 non tengono il registro in modalità digitale e non devono trasmettere i dati al RENTRI. <u>Formulari di trasporto rifiuti (FIR)</u> Gli imprenditori agricoli che emettono il FIR: - a partire dal 13 febbraio 2025, devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Se non sono ancora iscritti al RENTRI dovranno provvedere alla registrazione all'area riservata "Produttori non iscritti"; - a partire dal 13 febbraio 2026, devono emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto. Gli imprenditori agricoli che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) NON devono trasmettere i dati al RENTRI. Resta fermo l'obbligo di iscrizione al RENTRI per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, che producono RIFIUTI PERICOLOSI, anche se esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico ai sensi dell'art. 190, comma 5, del Dlgs 152/2006..



Se abbiamo ben compreso, il perimetro della delega è iscrizione e trasmissione dati. Quindi al pagamento del contributo deve provvedere necessariamente l'impresa? Il soggetto che deve solo registrarsi al portale deve necessariamente procedere in autonomia o può comunque delegare	I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati. La delega può avvenire in due modi: a) Il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato, a sua volta già iscritto al RENTRI. b) Il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega. In questo secondo caso il delegato può indicare se il pagamento viene effettuato dal delegante o dal delegato stesso. Nel caso in cui il delegato indichi che il pagamento deve essere fatto dal delegante, dovrà essere quest'ultimo a effettuare il versamento che sarà necessario per poter perfezionare l'iscrizione
Delega alle associazioni imprenditoriali o ai circuiti organizzati di raccolta	Le imprese agricole che producono rifiuti possono delegare le associazioni di categoria o i circuiti organizzati di raccolta. La delega prevista dall'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 è riferita agli adempimenti di cui al titolo III dello stesso Decreto. Per quanto riguarda la tenuta del Registro si rimanda a quanto previsto dall'art. 190 c. 7 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione